CAMERA DEI DEPUTATI N. 909

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Abolizione della dizione « coniuge a carico » con riferimento alla donna senza reddito proprio

Presentata il 2 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge n. 903 del 1977 sancisce la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro. Pur con tutte le lacune e le insufficienze che nel tempo di applicazione della legge stessa si sono vieppiù evidenziate, un elemento, importante, rimane fermo: l'acquisizione, formale per tanti versi, di un diritto da parte della donna, quello di avere per legge eguaglianza di opportunità di lavoro. In sostanza con la legge n. 903 si è tentato di attuare il dettato costituzionale, che all'articolo 3, è bene ricordarlo, così recita: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione sociale e politica del Paese ». Purtroppo il Parlamento italiano non ha ancora inteso affrontare e risolvere l'annoso problema del riconoscimento economico, e prima ancora sociale, del lavoro delle casalinghe, disattendendo, in tal modo, il dettato dell'articolo 35 della Costituzione (« La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni »). La legge n. 151 del 1975, però, concernente il nuovo diritto di famiglia, nello stabilire la comunione dei beni, si fonda sull'articolo 230-*bis* del codice civile in base al quale la donna, in quanto svolge un lavoro nell'impresa coniugale, è partecipe del patrimonio familiare, sicché il lavoro della casalinga viene con ciò riconosciuto quale titolo per la comproprietà dei beni familiari. Nonostante ciò,

ancora negli atti notori, nel fare riferimento alla donna che svolge un lavoro domestico, si adopera la dizione « coniuge a carico », che mal riflette, per le considerazioni precedentemente svolte, lo *status* della lavoratrice casalinga, cui il codice civile riconosce di svolgere un lavoro nell'impresa coniugale, e che, essendo fonte implicita di reddito, è partecipe della costituzione del patrimonio.

Con la presente proposta di legge si tende a conferire, almeno formalmente (*fino al conseguimento del riconoscimento* giuridico ed economico del lavoro domestico), la dignità di lavoratrice alla donna che svolge il suo lavoro essenzialmente in casa e che, pertanto, non può essere considerata come « coniuge a carico », ma « coniuge senza reddito riconosciuto ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Negli atti notori, ed in qualunque altro atto ove sia richiesta, la dizione « coniuge a carico », con riferimento alla donna casalinga, è soppressa ed è sostituita con la dizione « coniuge senza reddito riconosciuto » oppure « lavoratrice casalinga ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*